

La riforma del Reddito di cittadinanza

22 novembre 2023

La [legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), ha disposto alcune **modifiche alla disciplina del reddito di cittadinanza applicabile nel 2023**, in vista della **soppressione** di tale istituto e della pensione di cittadinanza **dal 2024**, nell'ambito di una più ampia **riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva**.

Contestualmente, ha istituito un "**Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva**", nel quale confluiscono parte delle economie derivanti dalla soppressione dell'istituto del reddito e della pensione di cittadinanza e dall'azzeramento della relativa autorizzazione di spesa (precedentemente prevista in misura pari a 8.784,9 milioni di euro l'anno). La sezione indica in misura pari a **7.076,10 mln di euro per l'anno 2024 ed a 7.076,70 mln di euro per l'anno 2025** le risorse del Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva (cap. 3552).

Requisiti e determinazione del beneficio

La legge di bilancio 2023 **non modifica i requisiti** previsti dall'articolo 2 del [D.L. 4/2019](#) per avere accesso al beneficio del Reddito di Cittadinanza o, per i nuclei composti esclusivamente da uno o più componenti di età superiore a 67 anni, della Pensione di cittadinanza.

Per avere diritto al Reddito o alla Pensione di Cittadinanza, il nucleo familiare deve dunque possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza UE o del permesso di soggiorno UE di lungo periodo o residenza in Italia da almeno dieci anni;
- ISEE inferiore a 9.360 euro;
- patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
- patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, incrementabile di 2.000 euro per ogni ulteriore componente, fino a 10.000 euro (ulteriormente incrementabile di 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo); ulteriori incrementi sono ammessi in caso di componenti in condizioni di disabilità;
- non possesso di veicoli nuovi o di grossa cilindrata o di navi o imbarcazioni da diporto;
- reddito familiare inferiore ad un importo di **6.000 euro**, moltiplicato per un parametro definito dalla **scala di equivalenza** descritta nella tabella di seguito (la medesima soglia è elevata a 7.560 euro per l'accesso alla Pensione di Cittadinanza e a 9.360 in caso di nucleo familiare in affitto).

Primo componente	1
Per ogni ulteriore componente di maggiore età	+ 0,4
Per ogni ulteriore componente di minore età	+0,2
Valore massimo del parametro	2.1 (2.2 in caso di componenti con disabilità gravi o non autosufficienti)

È escluso dal diritto al Reddito di Cittadinanza il soggetto (e non l'intero nucleo familiare) disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, riducendo altresì nella misura di 0,4 punti il parametro della scala di equivalenza.

È prevista, altresì, l'esclusione dal beneficio del RdC per i soggetti sottoposti a misura cautelare personale, nonché condannati in via definitiva, nei 10 anni precedenti la richiesta, per determinati delitti.

La **Legge di Bilancio 2023** riduce, invece, la **durata massima del beneficio nel 2023 a sette mensilità**. Ciò, quindi, in deroga all'articolo 4, comma 6, in base al quale il Rdc è riconosciuto, sempre che mantenga i requisiti previsti, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi, con la possibilità di rinnovarlo (in tal caso, salvo non si tratti di Pensione di cittadinanza, l'erogazione del beneficio è sospesa per un mese). Sul punto, l'[art. 13 del D.L. 48/2023](#) specifica che **la fruizione del beneficio in esame non può andare oltre il 31 dicembre 2023**.

La riduzione del periodo massimo di fruizione del reddito di cittadinanza, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023, **non si applica** ai nuclei al cui interno siano presenti componenti con disabilità come definita ai fini ISEE (ai sensi del [D.P.C.M n. 159 del 2013](#)), minorenni o persone con almeno sessant'anni di età e ai soggetti che sono stati **presi in carico dai servizi sociali**, in quanto non attivabili al lavoro, prima della scadenza dei sette mesi. In tale ultima ipotesi, i percettori di reddito di cittadinanza, non attivabili al lavoro, per i quali venga comunicata la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi e, comunque, non oltre il 30 novembre 2023, potranno continuare a fruirne fino al 31 dicembre 2023. In assenza della suddetta comunicazione di presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine del 30 novembre 2023 l'erogazione della prestazione verrà sospesa, quindi non risulterà terminata, e potrà essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione ([art. 13 D.L. 48/2023](#)) (cfr. [Mess. INPS 2835/2023](#)).

Nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, il limite temporale delle sette mensilità per l'erogazione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei familiari che in ragione della loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico fermo restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023.

Quanto alla determinazione del beneficio, la Legge di Bilancio 2023 prevede che, ferme restando le ordinarie modalità di calcolo, **nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione dell'importo a cui il nucleo ha diritto, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi**. Sono quindi comunicati all'INPS esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente.

In altri termini, mentre di norma, in caso di variazione della condizione occupazionale nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE, in caso di sottoscrizione di un contratto di lavoro stagionale o intermittente, esso non comporta alcuna decurtazione dell'importo erogato a titolo di Rdc, fino al raggiungimento del limite massimo di 3.000 euro lordi. Superato tale limite, il beneficiario deve darne comunicazione all'INPS ed il beneficio è ridotto dell'80 per cento del maggior reddito percepito in eccedenza.

La Legge di Bilancio 2023, inoltre, dispone che la **componente del reddito di cittadinanza pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione**, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino ad un massimo di euro 3.360 annui, sia **erogata direttamente al locatore dell'immobile** risultante dal contratto di locazione che la imputa al pagamento parziale o totale del canone.

È demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro il 2 marzo 2023 la definizione delle relative modalità di attuazione. In ogni caso, alle conseguenti attività le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si rammenta che il beneficio economico del **Reddito di Cittadinanza** è costituito da:

- un'**integrazione del reddito familiare, fino ad una soglia, su base annua, di 6.000 euro, moltiplicata**, in caso di nuclei con più di un componente, per il corrispondente **parametro della scala di equivalenza**;
- un **importo aggiuntivo**, fino ad un massimo di **3.360 euro annui**, a copertura del canone annuo, per i nuclei residenti in un'abitazione in **locazione**, ovvero
- un **importo aggiuntivo**, fino ad un massimo di **1.800 euro annui**, a copertura delle **rate del mutuo**, qualora il nucleo risieda in un'abitazione di proprietà, per i nuclei residenti in un'abitazione di proprietà.

Il beneficio economico della **Pensione di Cittadinanza**, invece, è costituito da:

- un'integrazione del reddito familiare, fino ad una soglia, su base annua, di **7.560 euro, moltiplicata**, in caso di nuclei con più di un componente, per il corrispondente **parametro della scala di equivalenza**;

- un **importo aggiuntivo**, fino ad un massimo di **1.800 euro** annui, a copertura del canone annuo, per i nuclei residenti in un'abitazione in **locazione** (non cumulabile con i contributi affitto erogati dai Comuni con le risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (vedi articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 19 luglio 2021 e, da ultimo, il messaggio INPS n. 3782 del 19 ottobre 2022), ovvero
- un **importo aggiuntivo**, fino ad un massimo di **1.800 euro annui**, a copertura delle **rate del mutuo**, qualora il nucleo risieda in un'abitazione di proprietà, per i nuclei residenti in un'abitazione di proprietà.

Il beneficio economico del RdC e della Pensione di Cittadinanza, esente dal pagamento dell'IRPEF, non può in ogni caso essere:

- superiore ad una soglia di **9.360 euro** annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza e ridotta per il valore del reddito familiare;
- inferiore a **480 euro** annui.

Ricorrendo determinate condizioni, il RdC è **compatibile con altri aiuti** già percepiti dal nucleo familiare, come la **NASpl** e la **DIS-COLL**. Tuttavia, tali prestazioni comportano una riduzione dell'importo del RdC. L'avvio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo, come sopra ricordato, è compatibile, salvo l'obbligo di darne comunicazione all'INPS e l'adeguamento dell'importo riconosciuto.

Si prevede, inoltre, la **sospensione dell'erogazione** del Reddito o della Pensione di Cittadinanza a seguito di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale.

Il **beneficio economico è erogato attraverso la Carta RdC**, che permette di **effettuare acquisti e prelievi di contante** entro un limite mensile non superiore a **100 euro** per individuo (moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza).

Condizionalità

La Legge di Bilancio 2023 reca alcune novità in relazione alle condizioni cui è subordinata l'erogazione del Reddito di Cittadinanza.

Si ricorda che l'erogazione del Reddito di Cittadinanza è subordinata alla dichiarazione, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di **immediata disponibilità al lavoro**, nonché alla sottoscrizione di un **Patto per il lavoro** ovvero (nel caso in cui i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano complessi e multidimensionali) di un **Patto per l'inclusione sociale**. Con la sottoscrizione di tali patti, è offerta la disponibilità, pena la **decadenza** dal beneficio, a svolgere colloqui con i Centri per l'Impiego e i servizi dei comuni, a partecipare a progetti formativi finalizzati al reinserimento nel mondo del lavoro e ad attività utili alla collettività a cui possono essere dedicate, compatibilmente con le altre attività, dalle otto alle sedici ore settimanali. Sono esonerati i componenti del nucleo familiare titolari di pensione o di età superiore a 65 anni, già occupati, frequentanti un corso di studi, con carichi di cura o con disabilità (ferma restando, per questi ultimi, la facoltà di manifestare comunque la loro disponibilità).

Con riguardo agli obblighi formativi, si prevede che i percettori del Reddito di cittadinanza di età tra i diciotto e i sessantacinque anni - fermo restando che la fruizione non può andare oltre il 31 dicembre 2023 (come disposto dall'[art. 13 del D.L. 48/2023](#)) - debbano essere inseriti **in un corso di formazione o di riqualificazione professionale** di cui alla legge n. 53/2003. Dalla mancata frequenza del programma assegnato, il [D.L. 48/2023](#) non fa più derivare la decadenza del nucleo familiare di appartenenza dal diritto alla prestazione.

Inoltre, i beneficiari compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni che non abbiano **adempiuto all'obbligo scolastico** (si ricorda che l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria) debbano iscriversi e frequentare i percorsi di istruzione di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo. Viene altresì demandata ad apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la definizione delle azioni volte a facilitare l'iscrizione ai percorsi erogati dai CPIA (Centri provinciali per l'istruzione degli adulti).

Con riguardo alla partecipazione a **progetti utili alla collettività**, **si richiede ai comuni l'impiego di tutti i percettori di Rdc residenti** che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale, e non più almeno un terzo di essi, nell'ambito dei progetti utili alla collettività.

In relazione a tali attività, è utile ricordare la pubblicazione [Progetti utili alla collettività \(PUC\): spunti per la progettazione. Esperienze nei Comuni italiani](#), del febbraio 2020, che ha fornito una prima panoramica

delle esperienze e delle buone prassi realizzate su tutto il territorio nazionale, attraverso forme di volontariato, cittadinanza attiva, lavoro protetto ed altro, attuate nei Comuni anche con l'apporto di Enti Pubblici e di Soggetti del Terzo Settore. Attualmente, l'elenco dei PUC attivati dai Comuni ([Catalogo PUC](#)) è disponibile nella sezione dedicata della pagina web [GEPI - Piattaforma per la gestione del Patto per l'inclusione sociale](#) (lo strumento per l'attuazione delle attività di competenza dei Comuni rivolte ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza).

Infine, i **percettori del reddito di cittadinanza decadono**, con i propri nuclei familiari, dal diritto al reddito di cittadinanza **qualora non accettino la prima offerta di lavoro**, anche se perviene nei primi diciotto mesi di fruizione del reddito di cittadinanza (fino al 1° gennaio 2023, invece, la decadenza era prevista se non veniva accettata la seconda offerta congrua nei primi diciotto mesi di fruizione o la prima offerta congrua a seguito del rinnovo del beneficio).

L'obbligo di accettazione della prima offerta di lavoro opera un rinvio all'articolo 4, comma 8, che prevede l'obbligo per i beneficiari del RdC di accettare offerte di lavoro congrue ai sensi del [dell'art. 25 del D.Lgs. n. 150/2015](#) e del successivo comma 9.

L'offerta è considerata congrua, ai sensi delle disposizioni sopra citate e del D.M. 10 aprile 2018 che vi ha dato attuazione, se:

- **coerente** con le esperienze e le competenze maturate (il criterio si applica in modo meno stringente dopo sei e dodici mesi);
- la sede di lavoro è **localizzata** entro:
 - **ottanta chilometri** di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di **cento minuti** con i mezzi pubblici, se si tratta di **prima offerta**;
 - **ovunque collocata** nel territorio italiano **se si tratta di seconda offerta o, salvo non siano presenti figli minori nel nucleo familiare, di prima offerta ricevuta dopo il rinnovo del beneficio**;
 - **entro ottanta chilometri** di distanza dalla residenza o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi pubblici, sin caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, sia che si tratti di prima che di seconda offerta.
- **la retribuzione è:**
 - **superiore di almeno il 10 per cento** rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione, riproporzionata in base all'orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro;
 - **non inferiore ai minimi salariali** previsti dai contratti collettivi.
- **il rapporto di lavoro è:**
 - **a tempo pieno** o con un orario di lavoro non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno previsto nei medesimi contratti collettivi;
 - **a tempo indeterminato** oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi.

Incentivi all'assunzione e all'autoimprenditorialità

Il decreto istitutivo del RdC ha previsto, a favore dei datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo determinato, indeterminato o di apprendistato percettori del Reddito di Cittadinanza, **l'esonero dal versamento dei contributi** previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore nel limite dell'importo mensile del Reddito di Cittadinanza percepito dal lavoratore e, comunque, non superiore a 780 euro mensili.

La durata dell'esonero è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute del Reddito di cittadinanza e, comunque, non inferiore a cinque mesi; nel caso il beneficio del RdC sia stato rinnovato, la durata dell'esonero è pari a cinque mensilità. Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono conseguire

un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato.

Qualora l'assunzione consegua ad un **percorso formativo**, svolto a cura di un **ente accreditato**, la misura dell'incentivo è riconosciuta per metà al datore di lavoro e per metà all'ente di formazione. In tal caso, la durata minima dell'incentivo è pari a sei, anziché cinque, mensilità. Se l'assunzione ha luogo con la mediazione di **un'agenzia per il lavoro**, il **20%** dell'incentivo è decurtato al datore di lavoro e riconosciuto alla medesima agenzia.

Il [D.L. 4/2019](#), infine, riconosce ai beneficiari del RdC un **beneficio addizionale** (in un'unica soluzione) corrispondente a sei mensilità di RdC (nel limite massimo di **4.680 euro**) nel caso di **avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa** entro i primi **12 mesi** di fruizione del RdC. In attuazione della citata disposizione, il **DM 12 febbraio 2021** ha disciplinato le modalità di richiesta e di erogazione ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza di tale beneficio addizionale.

La legge di bilancio 2023 ([L. 197/2022](#)) ha introdotto un **ulteriore incentivo per l'assunzione di percettori del reddito di cittadinanza, alternativo rispetto a quello suesposto**. In particolare, si riconosce ai datori di lavoro privati che **nel 2023** assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato i suddetti soggetti l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a loro carico - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Tale esonero, che non si applica ai rapporti di lavoro domestico ed è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo **pari a 8.000 euro su base annua**, riparametrato e applicato su base mensile.